

# **Legge 30 dicembre 2004, n. 311**

(in SO n. 192 alla GU 31 dicembre 2004, n. 306)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

## **Legge Finanziaria 2005**

TITOLO 1

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Articolo.

**129. La spesa per supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non può superare l'importo di 766 milioni di euro per l'anno 2005 e di 565 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta ogni idonea misura per assicurare il rispetto dei predetti limiti.**